



Relazione (ex art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 5 novembre 1998 n. 437 ed (Art. 73 Regolamento Consob 11971/99)) sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10.00 in Milano via Bonfadini n. 148.

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.

Signori Azionisti,

Il bilancio civilistico al 31 dicembre 2008 della Vostra Società presenta una perdita di Euro euro 89.575.477. Per l'analisi dei risultati e l'andamento della gestione si rinvia alla relazione ed alla note illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione riunitosi in data 28 marzo 2009 ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

“L'assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.A., preso atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di Revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2008,

delibera

a) di approvare la Relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

b) di ripianare la perdita dell'esercizio di euro 89.575.477 con attribuzione della stessa alla posta di patrimonio netto “Utili e perdite a Nuovo” “



1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione del relativo compenso.

Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi 2006, 2007 e 2008, come nominato dall'assemblea del giorno 5 maggio 2006.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a provvedere ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) C.C. alla nomina del nuovo organo amministrativo previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso.

Vi invitiamo inoltre a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la durata incarica dell'organo amministrativo non può essere superiore a tre esercizi ed il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a tre e superiore ad undici;
- gli amministratori uscenti sono rieleggibili;
- gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter comma quarto del D.Lgs. n. 58/1998, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla delibera Consob 16779/2009, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- ogni Azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi



in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;

- gli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo sono inoltre invitati, come raccomandato da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26/02/2009, a presentare, unitamente alle liste, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dalle norme di legge con questi ultimi, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120, D. Lgs. n. 58/98, o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In tale dichiarazione saranno specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

- le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 15 aprile 2009;

- le liste recano i nominativi dei candidati mediante un numero progressivo. Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;

- le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti



almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Vi invitiamo inoltre:

- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a determinare – ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3) C.C.- il compenso annuo complessivo spettante agli Amministratori.

Milano, 28 marzo 2009